

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 02/04/2019

FATTO

Il ricorrente afferma di aver già chiesto con reclamo all'intermediario di ricevere copia del contratto di un prestito personale concluso in data 25/2/2016.

Fa presente di aver inoltre richiesto sin dal 20/9/2018 di estinguere anticipatamente il prestito, ma di non averlo potuto fare per il comportamento tenuto dall'intermediario.

Per tale ragione richiedeva con il reclamo di non segnalare il ritardo di pagamento per la rata con scadenza all' 8/10/2018, di non applicare interessi di mora e/o spese per ritardo di pagamento e di fornire il conteggio estintivo con il dettaglio di ogni singola voce, ed in particolare per "scaduto", del cui importo contesta l'addebito.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Rappresenta preliminarmente che il ricorrente stipulava in data 17/2/2016 con esso intermediario il contratto di finanziamento n. xxxx827, dell'importo complessivo di € 13.073,07.

Afferma parte convenuta di aver ricevuto in data 15/10/2018 una missiva da parte del ricorrente con la quale lo stesso contestava la mancata chiarezza della voce "scaduto impagato e/o in attesa di buon fine" per € 675,13 con conseguente violazione della normativa sulla trasparenza. Precisa che, nonostante la contestazione di cui sopra, in data 7/11/2018 il ricorrente provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento in questione versando la somma di € 7.604,04 conformemente al conteggio di estinzione anticipata, la cui correttezza veniva successivamente riscontrata da esso stesso

intermediario.

Sollewa quindi l'eccezione di inammissibilità delle domande di cui ai punti 1), 3) e 4) del ricorso.

Nel merito, con particolare riferimento al punto 2) del ricorso, eccepisce la correttezza del proprio operato. Deduce che, come evidente dall'estratto conto allegato, il ricorrente non è quasi mai stato puntuale nel rispetto delle scadenze così come contrattualmente pattuite e, pertanto, ad ogni ritardo sono state addebitate le spese di ritardato pagamento, pari ad € 15,49 cadauna.

Sempre nella medesima voce "scaduto impagato e/o in attesa buon fine del pagamento" è stata ricompresa la rata scaduta e non pagata relativa al mese di ottobre 2018. Rappresenta che, poiché il conteggio estintivo è stato elaborato il 09/10/2018, esso intermediario non aveva ancora l'evidenza della contabilizzazione della rata in scadenza all'08/10/2018, che comunque non è stata corrisposta, ma successivamente coperta con parte della somma versata dal ricorrente per l'estinzione anticipata.

Relativamente alle ulteriori contestazioni, fermo restando quanto sostenuto in ordine alla mancanza di reclamo, espone che:

il contratto risulta regolarmente sottoscritto, come da copia allegata alle proprie controdeduzioni;

nessuna segnalazione è mai stata effettuata nella Centrale Rischi della Banca d'Italia;

la lamentata difformità del TAEG per il mancato inserimento del costo della polizza assicurativa non trova alcun fondamento, in quanto il ricorrente non ha sottoscritto alcuna polizza assicurativa.

DIRITTO

Il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, adisce l'Arbitro chiedendo di accertare la nullità del contratto per mancanza della forma scritta e di condannare l'intermediario: alla restituzione dell'intera somma versata; alla restituzione della somma addebitata in conteggio estintivo e al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi. Lamenta altresì la difformità del TAEG indicato in contratto per mancata inclusione del costo relativo alla polizza assicurativa, essendo la stessa obbligatoria perché collegata con il finanziamento. Chiede pertanto anche la restituzione degli interessi applicati al finanziamento per la detta polizza.

In primo luogo il Collegio ha esaminato l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, questi espone, in particolare, che nessun reclamo è stato avanzato relativamente ai seguenti punti indicati dal ricorrente nelle richieste all'Arbitro:

<1) in via prioritaria, la nullità del contratto in quanto non vi è la forma scritta, e la restituzione dell'intera somma versata;

3) risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi;

4) risarcimento degli interessi dovuti alla polizza assicurativa, in quanto il costo della polizza, che la finanziaria dichiarava facoltativa ma che di fatto era obbligatoria perché collegata con il finanziamento e della stessa durata, doveva essere inserito nel calcolo del tasso globale (TAEG) del contratto>.

Al riguardo è stato da tempo chiarito come l'esperimento della fase di reclamo costituisca "una vera e propria condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF"; ciò significa che "il mancato esperimento della condizione di procedibilità, in quanto tale, integrando l'inesistenza di un presupposto dell'azione, può bene essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che l'Arbitro possa definire in rito la procedura, senza entrare nel merito della stessa" .



In effetti, nel reclamo del 15/10/2018 il ricorrente contestava il conteggio estintivo del 9/10/2018, con particolare riferimento alla voce "scaduto impagato e/o in attesa di buon fine" per l'importo di € 675,13, ritenendo di aver fornito prova del pagamento delle rate scadute e lamentando la violazione delle norme di trasparenza. Chiedeva altresì l'inoltro a mezzo PEC della copia del contratto di finanziamento, di non segnalare eventuali ritardi di pagamento della rata a scaduta l'8/10/2018 e di non applicare interessi di mora e/o spese per ritardato pagamento della detta rata, in quanto lamentava di non riuscire ad estinguere il prestito come richiesto sin dal 20/9/2018 per il comportamento della banca.

Non vi è, invece, alcun riscontro delle ulteriori doglianze manifestate in sede di ricorso all'Arbitro. Per tale ragione è fondata l'eccezione preliminare dell'intermediario di inammissibilità delle domande di cui ai punti 1), 3) e 4) del ricorso.

Nel merito, osserva il Collegio che con l'ulteriore motivo di ricorso (unico già oggetto di reclamo), il ricorrente si duole della mancata inclusione del costo della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG, lamentandone la sua natura di fatto obbligatoria; per cui chiede "il risarcimento degli interessi".

Al riguardo osserva il Collegio che:

- a) il contratto di finanziamento per cui è causa non prevede dei costi assicurativi sostenuti a carico del cliente. Né il ricorrente al riguardo fornisce prova dell'avvenuta stipula di una polizza assicurativa connessa al finanziamento e del relativo;
- b) il modulo SECCI riporta l'indicazione del differente TAEG in caso di adesione alla polizza assicurativa (c.d. "doppio TAEG").

In definitiva, tutte le doglianze attoree sono destituite di fondamento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO